

## proposta di legge n. 73

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 23 dicembre 2005*

---

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2006)

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, disciplinata dall'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo 2006/2008.

In particolare l'articolo 1 definisce il quadro finanziario di riferimento per il periodo 2006/2008.

L'articolo 2 autorizza spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi di carattere continuativo, ricorrente e pluriennale.

L'articolo 3 autorizza il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001.

L'articolo 4 autorizza una serie di spese per gli importi indicati nella tabella C.

L'articolo 5 autorizza i cofinanziamenti regionali sia di programmi statali, per gli importi elencati nella tabella D, sia di programmi comunitari per gli importi indicati nella tabella E.

Gli articoli dal 6 al 30 introducono una serie di norme aventi riflessi diretti e indiretti sul bilancio di previsione 2006.

L'articolo 31 autorizza la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, a riscrivere le economie accertate, variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa, apportare variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative.

Infine è proposta la dichiarazione d'urgenza per rendere immediatamente efficaci le norme della legge finanziaria.

## Art. 1

*(Quadro finanziario di riferimento)*

1. Per il periodo 2006/2008 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- a) previsione entrate, anno 2006:  
euro 3.171.408.723,94;
- b) previsione entrate, anno 2007:  
euro 2.860.603.123,57;
- c) previsione entrate, anno 2008:  
euro 2.907.145.624,57.

## Art. 2

*(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)*

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2006 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

## Art. 3

*(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l'anno 2006, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

## Art. 4

*(Autorizzazioni di spesa)*

1. Per l'anno 2006 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

## Art. 5

*(Cofinanziamento regionale)*

1. Per l'anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

#### Art. 6

##### *(Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)*

1. E' rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui all'articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (Legge finanziaria 1999), integrata di euro 2.065.827,60 con l'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l'anno 1999), limitatamente ad euro 239.641,93, ed agli interventi individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 17 maggio 2001, n. 478 (quinta e sesta annualità), per i quali risultano procedure in corso. Il limite di impegno di euro 239.641,93, per massimo venti anni, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione, di euro 4.792.838,60, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall'articolo 16 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855 e del 17 maggio 2001, n. 478, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.

2. E' rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001), (settima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall'articolo 16 della l.r. 24/2005, previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879 e del 17 gen-

naio 2003, n. 12, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.

3. Sono rinnovate, per l'anno 2006, le autorizzazioni del limite di impegno di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2001 (ottava annualità) e di euro 1.291.145,00 di cui al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Finanziaria 2002), (nona annualità). Il limite di impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale utilizzato per euro 335.968,10 per gli interventi della settima annualità e per euro 1.988.090,70 per quelli dell'ottava e nona annualità considerati cumulativamente, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 46.481.176,00, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del dirigente del servizio lavori pubblici del 26 ottobre 2004, n. 584, sono stabiliti al 30 settembre 2006 a pena di decadenza.

4. E' rinnovata, per l'anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80 l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026 di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004), (decima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.

5. E' rinnovata, per l'anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.

6. E' rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dal-

l'anno 2007 all'anno 2026, di cui all'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.

7. E' autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della l.r. 11/2001.

#### Art. 7

##### *(Fondo di rotazione per la progettazione)*

1. E' istituito, per l'anno 2006, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 1.716.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2006.

5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4

della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente del servizio su motivata istanza del beneficiario.

8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

#### Art. 8

##### *(Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica)*

1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche) sono subordinati all'approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 7 "Fondo di rotazione per la progettazione" della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

2. I contributi ai Comuni, per i piani di caratterizzazione e progetti definitivi di bonifica ad intervento pubblico, sono subordinati all'approvazione dei rispettivi progetti sulla base delle procedure previste dal d.m. 471/1999, per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 7 della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

#### Art. 9

##### *(Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale)*

1. L'utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell'ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 109/1994 e successive modificazioni.

2. L'utilizzo è subordinato all'approvazione da parte dell'ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi.

3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l'ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all'approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L'atto di approvazione dell'ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla-osta e l'eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.

Art. 10  
*(Patto per lo sviluppo)*

1. Al fine di ottenere la massima efficacia di risultato in ordine allo sviluppo economico sociale, civile e culturale della regione, la Giunta regionale, d'intesa con i soggetti di cui agli articoli 2 e 13 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure per la programmazione regionale e locale), propone entro il 31 marzo 2006 al Consiglio regionale un documento di programmazione denominato "Patto per lo sviluppo", che indica, in attuazione delle "Linee guida del programma di governo della VIII legislatura regionale 2005/2010", i progetti su cui concentrare le priorità di intervento regionale.

2. Il patto per lo sviluppo è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 aprile 2006

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal "Patto per lo sviluppo" vengono utilizzate risorse comunitarie, statali e regionali.

Art. 11  
*(Proroghe di termini)*

1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 29/2004 per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 30 giugno 2006.

2. Il termine previsto al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano), per gli interventi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate dall'anno 1998 al 2003, è fissato al 31 dicembre 2006.

Art. 12  
*(Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere)*

1. L'ASUR, per le Zone territoriali, e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate, previa richiesta di un parere vincolante rilasciato dal servizio "Salute" e dal servizio "Programmazione, bilancio e politiche comunitarie", ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di due dodicesimi dell'ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, calcolato come somma del valore della produzione, iscritta nei bilanci di previsione per l'anno 2005 al netto dei costi capitalizzati. Alla contrazione dell'anticipazione si provvede con atto dei Direttori dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere.

## Art. 13

*(Finanziamenti per interventi di manutenzione idraulica)*

1. La quota del 10 per cento degli stanziamenti, prevista dal comma 2 dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, può essere destinata anche ad interventi di manutenzione idraulica.

## Art. 14

*(Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto)*

1. La Giunta regionale e gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2006, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.

## Art. 15

*(Norme tecniche per il completamento della ricostruzione post-terremoto)*

1. Ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica di cui alla legge 31 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) e le disposizioni regionali di attuazione.

2. I soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono avvalersi della facoltà di applicazione delle nuove norme tecniche di cui al d.m. 14 settembre 2005, fermi restando i limiti dei contributi concedibili, valutati ai sensi della richiamata legge 61/1998.

## Art. 16

*(Fondi di rotazione per la promozione della cooperazione)*

1. Per l'anno 2006, le risorse provenienti dai rientri delle rate del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper-Regione Marche, di cui al-

l'articolo 11 della l.r. 24/2005, possono essere utilizzate, fino ad un massimo del 70 per cento della disponibilità, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 11 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Interventi per favorire lo sviluppo della cooperazione).

2. La dotazione originaria del fondo di cui al comma 1 sarà ripristinata utilizzando le risorse provenienti dalle rate di rientro del fondo per la capitalizzazione di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 5/2003.

#### Art. 17

##### *(Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concordare con i Comuni i tempi e le modalità di restituzione delle somme ancora dovute dagli stessi ai sensi della l.r. 25 gennaio 1980, n. 7 ((Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 "Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano").

2. L'accordo di cui al comma 1 può prevedere la rateizzazione dell'importo dovuto fino al massimo di dieci anni o la riduzione delle somme dovute nella misura del:

- a) 50 per cento in caso di restituzione entro il 30 giugno 2006;
- b) 30 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2006.

3. Qualora non si raggiunga l'accordo entro il 30 giugno 2006 la Regione provvede al recupero delle somme anche mediante compensazione con i trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni.

#### Art. 18

##### *(Riduzione delle indennità)*

1. A decorrere dall'anno 2006 le seguenti indennità dei Consiglieri regionali e degli amministratori nominati dalla Regione sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005:

- a) le indennità di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
- b) le indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri regionali;
- c) le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni, gettoni o altre indennità comunque denominate corrisposte agli amministratori nominati dalla Regione.

## Art. 19

*(Fondo per la montagna)*

1. Per l'anno 2006 nel fondo regionale per la montagna, confluiscono:

- a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per l'anno 2004, per l'anno 2005 e per l'anno 2006;
- b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
  - 1) UPB 1.06.03 euro 1.978.790,25 di cui euro 62.849,47 quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCCEM ed alla Comunità montana D/2 di Pergola;
  - 2) UPB 1.06.04 euro 1.265.748,65;
  - 3) UPB 4.22.04 euro 615.000,00.

2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03, 1.06.04 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12).

## Art. 20

*(Tassa per il diritto allo studio universitario)*

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario) è determinato, con riferimento all'anno accademico 2006/2007, in euro 90,00.

## Art. 21

*(Interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001)*

1. Al comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), inserito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 24/2005 per "settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio" si intendono quelli di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G.

## Art. 22

*(Modifiche alla l.r. 11/2004)*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) la parola "quattro" è sostituita dalla parola "cinque".

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2004 la parola "sei" è sostituita dalla parola "ventiquattro".

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 11/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche in assenza del piano di cui all'articolo 4".

#### Art. 23

*(Modifiche alla l.r. 15/1994 ed al r.r. 11/2004)*

1. L'articolo 6 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/1994, le parole "il comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 6, la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 e" sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 15/1994, le parole "e sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 o su iniziativa dello stesso" sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 15/1994, le parole "sentito il comitato tecnico scientifico regionale" sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 15/1994, le parole "previo parere del comitato tecnico scientifico regionale" sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 le parole "che acquisisce il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette" sono soppresse.

7. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole "dopo aver sentito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 6 e" sono soppresse.

8. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole "dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette" sono soppresse.

9. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce "Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette" è soppressa.

#### Art. 24

*(Modifiche alla l.r. 12/2000)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia) le parole " , sentita la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8," sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 le parole "la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 e" sono soppresse.

3. L'articolo 8 della l.r. 12/2000 è abrogato.

4. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/2000 le parole "e la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge" sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2000 le parole ", sentita la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse.

6. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 12/2000 le parole ", previo parere della Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge" sono soppresse.

#### Art. 25

*(Abrogazione l.r. 40/1981  
e modifica al r.r. 11/2004)*

1. E' abrogata la l.r. 17 dicembre 1981, n. 40 (Costituzione della consulta ecologica).

2. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce "Consulta ecologica regionale" è soppressa.

#### Art. 26

*(Modifica alla l.r. 13/2003)*

1. Il comma 6 ter dell'articolo 28 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) aggiunto dall'articolo 38, comma 1, della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2, è abrogato.

#### Art. 27

*(Modifica alla l.r. 19/2000)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16 marzo 2000, n. 19 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base) è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 maggio 2003, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 13 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede all'iscrizione temporanea in appositi elenchi dei soggetti non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni compresi nel territorio regionale, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile."

## Art. 28

*(Modifica alla l.r. 13/2004)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) è inserito il seguente:

“6bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi.”.

## Art. 29

*(Modifiche alla l.r. 2/1996 e alla l.r. 20/1984)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione europea) è sostituito dal seguente:

“1. I compensi spettanti ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame istituite per le iniziative formative di cui alla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale.”.

2. Alla tabella B della legge 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) le voci “Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996) e “Commissione d'esame per le iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996) sono soppresse.

## Art. 30

*(Decadenza dei coordinatori amministrativi di area vasta, l.r. 2/2004)*

1. Dal 1° gennaio 2006, con l'entrata a regime dell'ASUR, è abrogata la disposizione di cui al comma 6 ter dell'articolo 28 della l.r. 13/2003, introdotto dall'articolo 38, comma 1, della l.r. 2/2004.

## Art. 31

*(Variazioni di bilancio)*

1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a riscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme

reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

2. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2006 relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

Art. 32  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

**ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI IL CUI STANZIAMENTO DI COMPETENZA ANNUALE  
E' RINVIATO ALLA LEGGE FINANZIARIA**

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA
<b>Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15</b> Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	63.668,24
<b>Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52</b> Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	410.000,00
<b>Legge Regionale 25 gennaio 1983 n. 6.</b> Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali.	346.266,89
<b>Legge Regionale 8 giugno 1983 n. 12.</b> Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.	75.415,73
<b>Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23.</b> Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	36.900,00
<b>Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20</b> Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	1.078.052,84
<b>Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 24</b> Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati o handicappati	215.982,26
<b>Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9</b> Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	53.995,57
<b>Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38</b> Norme in materia di Polizia Locale	73.847,16
<b>Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43.</b> Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	6.919.155,08
<b>Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 25.</b> Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici.	9.840,00
<b>Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43</b> Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri"	7.251,70
<b>Legge Regionale 27 aprile 1990 n. 46.</b> Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti	4.679,74
<b>Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29.</b> Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	35.997,18
<b>Legge Regionale 23 gennaio 1992 n. 9.</b> Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.	147.600,00
<b>Legge Regionale 19 luglio 1992 n. 29.</b> Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica.	104.478,66
<b>Legge Regionale 4 settembre 1992 n. 42.</b> Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio.	303.400,00
<b>Legge Regionale 5 settembre 1992 n. 46.</b> Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.	1.804.433,63
<b>Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 7.</b> Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.	362.585,12

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA
<b>Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52.</b> Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".	60.000,00
<b>Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7</b> Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	1.670.000,00
<b>Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17</b> Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi	98.400,00
<b>Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20.</b> Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	35.001,81
<b>Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44.</b> Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	3.162.655,57
<b>Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46.</b> Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.	359.970,16
<b>Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48.</b> Disciplina del volontariato.	107.991,54
<b>Legge Regionale 20 novembre 1995, n. 63.</b> Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti.	41.000,00
<b>Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18.</b> Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità	11.912.379,92
<b>Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28.</b> Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	71.832,00
<b>Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38.</b> Riordino in materia di diritto allo studio universitario.	9.148.738,11
<b>Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 39</b> Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico.	120.704,00
<b>Legge Regionale 15 ottobre 1996, n. 42.</b> Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale.	282.000,00
<b>Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9.</b> Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	806.000,00
<b>Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 35</b> Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12	3.944.495,62
<b>Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39.</b> Interventi a favore dei marchigiani all'estero.	328.000,00
<b>Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47.</b> Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.	265.270,00
<b>Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48.</b> Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	36.950,00
<b>Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51.</b> Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	174.865,17
<b>Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 52.</b> Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari.	384.378,00
<b>Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 53.</b> Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche.	532.558,64
<b>Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 56.</b>	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA
Procedure relative agli aiuti compatibili con le disposizioni del Trattato di Roma con riguardo agli interventi straordinari nel settore agricolo.	82.000,00
<b>Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60.</b> Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).	410.000,00
<b>Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65.</b> Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.	75.000,00
<b>Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 70</b> Interventi finanziari a favore delle Province	39.036,67
<b>Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72</b> Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	100.000,00
<b>Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75.</b> Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.	2.642.799,71
<b>Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2.</b> Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.	398.095,18
<b>Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 15</b> Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.	226.320,00
<b>Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 21</b> Interventi finanziari per il commercio	1.515.660,94
<b>Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22</b> Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato	492,00
<b>Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 26</b> Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41	410.000,00
<b>Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30</b> Interventi a favore della famiglia.	1.079.911,30
<b>Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 37</b> Interventi in materia di riproduzione animale	41.000,00
<b>Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45</b> Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	56.450.075,75
<b>Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10</b> Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	4.997.606,56
<b>Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 17</b> Costituzione Società regionale di sviluppo.	82.000,00
<b>Legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28.</b> Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (già pubblicata nel B.U.R. n. 107 del 5 novembre 1999)	750.321,19
<b>Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35</b> Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	82.000,00
<b>Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 7</b> Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica	40.000,00
<b>Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12</b> Norme sulla speleologia	172.200,00
<b>Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25</b> Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	31.160,00
<b>Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8</b> Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	8.200,00
<b>Legge Regionale 22 ottobre 2001, n.22</b> Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	21.000,00
<b>Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 27</b>	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA
Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.	35.997,00
<b>Legge Regionale 14 novembre 2001, n. 28</b> Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche	35.997,18
<b>Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32</b> Sistema regionale di protezione civile	915.000,00
<b>Legge Regionale 18 dicembre 2001, n.34</b> Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	179.985,08
<b>Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9</b> Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	758.927,06
<b>Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 10</b> Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso	164.000,00
<b>Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 2</b> Programma di riordino territoriale ed incentivi nella gestione associata intercomunale di funzioni e servizi	860.610,65
<b>Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5</b> Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	2.763.579,47
<b>Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9</b> Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno delle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	6.209.536,42
<b>Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10</b> Intevento regionale in favore dell'associazione per la formazione al giornalismo	254.200,00
<b>Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11</b> Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	234.928,00
<b>Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12</b> Tutela delle risorge genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano	41.000,00
<b>Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20</b> Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	11.424.859,76
<b>Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 23</b> Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.	251.960,49
<b>Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 27</b> Interventi regionali nel settore della zootecnia.	98.400,00
<b>Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7</b> Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.	0,00
<b>Legge Regionale 28 aprile 2004, N. 8</b> Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati	260.000,00
<b>Legge Regionale 13 maggio 2004, N. 11</b> Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	1.192.280,00
<b>Legge Regionale 13 maggio 2004, N. 12</b> Fusione dei consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto	250.100,00
<b>Legge Regionale 14 luglio 2004, N. 15</b> Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	6.000.000,00
<b>Legge Regionale 24 novembre 2004, N. 24</b> Ordinamento del sistema fieristico regionale	184.500,00
<b>Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2</b> Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	725.079,16

## RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

UPB	LEGGE REGIONALE	rifinanziamento 2006
10404	<b>Legge Regionale 29 agosto 1994, n. 36</b> Concessione al Comune di Ancona di un finanziamento straordinario per il completamento degli interventi necessitati dai movimenti franosi del dicembre 1982 nel territorio comunale	1.000.000,00
10501	<b>Legge Regionale 5 settembre 1992, n. 46</b> Norme sulle procedure della programmazione regionale locale	98.589,42
10606	<b>Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11</b> Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità.	266.582,76
30903	<b>Legge Regionale 3 gennaio 1995, n. 5</b> Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari tipici marchigiani	164.000,00
30907	<b>Legge Regionale 23 gennaio 1975, n. 5</b> Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura	135.357,69
31801	<b>Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 20</b> Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi fondazione, Rossini Opera festival e dell'Associazione Areana Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche	656.000,00
	<b>Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 53</b> Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche	1.896.000,00
31804	<b>Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 31</b> Regolamentazione del turismo itinerante	16.400,00
42206	<b>Legge Regionale 19 novembre 1991, n.34</b> Accelerazione dell'attuazione del Piano Paesaggistico Ambientale regionale (PPAR) e coordinamento di leggi regionali riguardanti il territorio	73.800,00
42701	<b>Legge Regionale 5 maggio 1997, n. 27</b> Norme in materia di circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale	2.700.000,00
	<b>Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 22</b> Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14 nel periodo luglio-settembre 1999.	350.000,00
52801	<b>Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16</b> Istituzione del Servizio di Oncoematologia pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	7.000,00
52805	<b>Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25</b> Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	26.776,40
52907	<b>Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5</b> Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "Verso la banca etiva soc.coop. A r.l. e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare	18.368,00
53007	<b>Legge Regionale 14 marzo 1994, n.7</b> Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione.	1.259.896,38
53105	<b>Legge Regionale 5 settembre 1992, n.45</b> Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali.	82.000,00

## AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Tabella C

UPB	FINALITA'	IMPORTI 2006
10202	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 24 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N.20)	169.807,52
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	150.000,00
	PER I CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	149.000,00
10203	PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART.3 L.17/2/1968)	2.050.000,00
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI REG.LI E PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	393.600,00
	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE REGIONALI	147.600,00
	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI REG.LI E PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI (ARTT. 3 E 4 L.R. 18.04.1979, N. 17)	344.035,11
	PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "ROCCA DELLA CITTADELLA" -	425.000,00
10309	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	15.435,58
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20)	123.000,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	323.900,00
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	185.299,84
10609	PER I SOGGETTI PUBBLICI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE PER LA COSTITUZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE ARSTEL - CORRENTE	253.175,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ARSTEL E COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO	253.175,00
	PER IL PATTO PER LO SVILUPPO - CORRENTE	10.315.071,70
10610	PER I SOGGETTI PUBBLICI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE PER LA COSTITUZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE ARSTEL - INVESTIMENTO	4.557.150,00
	PER IL PATTO PER LO SVILUPPO - INVESTIMENTO	3.117.439,73
20701	PER LA MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO	180.571,45
20703	PER L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE	15.580,00
20704	PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATRICI DIPENDENTI DELLA REGIONE	295.069,91
	PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CORSI SPECIALI E SEMINARI	57.400,00
	PER LA GESTIONE DEI LABORATORI FORMATIVI	90.415,66
20810	AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI	749.853,00
30901	FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI COLTIVATORI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE	479.569,53
	PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEL SISTEMA AGRO ALIMENTARE (ART. 4 L. 752/86) -	32.800,00
	PER APPLICAZIONE DEL PIANO CONTROLLO O.G.M. - L.R. 5 DEL 3 MARZO 2004	16.400,00
30907	PER LE RICERCHE E LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA REGIONALE E BORSE DI STUDIO PER LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA	41.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	95.000,00
31001	PER CONTROLLI SUI PRODOTTI TARTUFIGENI E TARTUFATI	8.200,00
31006	PER PROVVEDERE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE CON I FONDI ASSEGNATI CON IL 1°, 2° e 3° PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 64/1986	14.249,44
31401	PER LA GESTIONE FINANZIARIA E LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER CONTO DELLA REGIONE MARCHE	444.619,04
31402	PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI AVANZATI	402.319,92
31503	PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CORRENTE	82.000,00
31504	PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - INVESTIMENTO	164.000,00
31603	PER IL CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.200,00
	PER PUBBLICAZIONE, CONVEGNI E INDAGINI NEL SETTORE COMMERCIO, NONCHE' STUDI, RICERCHE, MANIFESTAZIONI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	16.400,00
31605	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	459.107,42
31804	PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE	820.000,00

## AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Tabella C

UPB	FINALITA'	IMPORTI 2006
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	52.321,71
	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PUNTI 3,4 E 5 ART. 8 DEL CCNL DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	51.660,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	101.001,41
32101	PER L'ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE IFTS 2000/2001	99.241,32
32103	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICO E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO	284.566,66
	PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PER L'IMPIEGO	810.160,00
42201	PER LE AZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI AL D.LGS 112/98	410.000,00
42202	PER INTERVENTI E STUDI A SOSTEGNO DEL RISANAMENTO DELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE - ANCONA - FALCONARA E BASSA VALLE DELL'ESINO - D. LGS 112/98 ART. 74 - D.A.C.R. N. 305 DEL 01.03.2000	205.000,00
42302	PER I CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER LA GESTIONE INQUINAMENTI PM. 10	474.545,48
42305	PER LE ATTIVITA' A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 372/1999 (IPPC)	41.000,00
42505	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE	116.850,00
42602	PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE PREGRESSE - SERVIZIO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	25.012,79
42603	PER I CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI DI LOCATIVI DEI CITTADINI MENO ABBIENTI	500.000,00
42604	PER I CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.000.000,00
42701	PER STAMPA E DEFINIZIONE ORARIO REGIONALE INTEGRATO DEL TRASPORTO SU ROTAIE E SU GOMMA, REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (L.R. 21.07.92 N. 31 ART. 1)	50.000,00
	PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALLA LEGGE N. 144/99	1.200,00
	PER I CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	500.000,00
	PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA E FERROVIA	60.000,00
	PER LA MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI	300.000,00
42704	PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' AERDORICA	1.000.000,00
	PER I CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	1.630.000,00
	PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PORTO DI ANCONA	250.000,00
52801	PER I CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL' INPS (ART. 5, LEGGE 4.3.1987, N. 88)	12.300,00
	PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ANNO 2005	25.039.284,29
52803	PER LA MEDICINA SPORTIVA E PER I DISABILI	28.700,00
53002	PER GLI INVESTIMENTI PROGETTO AUTISMO MARCHE (DGR 2492/2001)	246.000,00
	PER INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	1.748.989,32
53007	PER L'OSSERVATORIO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	35.997,18
	PER L'ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	71.994,36
	PER I CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA	35.997,18
	PER IL CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ZINGARE	6.119,66
	PER IL CONTRIBUTO AI COMUNI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - CORRENTE	674.206,46
53008	PER IL CONTRIBUTO AI COMUNI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - INVESTIMENTO	656.000,00
53101	PER IL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ALL'ISTITUTO MUSICALE PERGOLES!	82.000,00
53103	PER IL CONTRIBUTO PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO	50.000,00
53104	PER IL MIGLIORAMENTO E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE TEATRALI REGIONALI - CNI/05	150.880,00
	PER IL CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DELLA RANCIA PER IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PRODUTTIVA	41.000,00
	PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DELL'ATTIVITA' E PER LA STRUTTURA DEL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA	295.200,00
	PER IL MIGLIORAMENTO E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE TEATRALI REGIONALI	164.000,00

## AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Tabella C

<b>UPB</b>	<b>FINALITA'</b>	<b>IMPORTI 2006</b>
53105	PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	8.200,00
53106	PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E TECNICHE PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	327.180,00

<b>COFINANZIAMENTI REGIONALI PROGRAMMI STATALI</b>		
<b>UPB</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>10610 Totale</b>	<b>PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA-INVESTIMENTO</b>	205.000,00
<b>20703 Totale</b>	<b>ASSETTO ORGANIZZATIVO AUTORIFORMA CONSULENZA E STUDI - CORRENTE</b>	467.038,50
<b>30906 Totale</b>	<b>RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO</b>	535.550,62
<b>31202 Totale</b>	<b>POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO</b>	24.937,24
<b>42204 Totale</b>	<b>PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO</b>	4.170.000,00
<b>42305 Totale</b>	<b>INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE</b>	164.000,00
<b>42704 Totale</b>	<b>SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO</b>	250.000,00
<b>52808 Totale</b>	<b>STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO</b>	4.484.000,00

<b>COFINANZIAMENTI REGIONALI PROGRAMMI COMUNITARI</b>		
<b>UPB</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Competenze</b>
<b>30906 Totale</b>	<b>RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO</b>	19.094.306,00
<b>30908 Totale</b>	<b>MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - INVESTIMENTO</b>	511.375,00
<b>31106 Totale</b>	<b>PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO</b>	135.957,00
<b>31402 Totale</b>	<b>SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO</b>	2.368.492,95
<b>31408 Totale</b>	<b>COOPERAZIONE E SVILUPPO - INVESTIMENTO</b>	548.344,25
<b>31503 Totale</b>	<b>COOPERAZIONE - CORRENTE</b>	600.000,00
<b>31903 Totale</b>	<b>TECNOLOGIE FORMATIVE - CORRENTE</b>	323.696,99
<b>32004 Totale</b>	<b>PARI OPPORTUNITA' - INVESTIMENTO</b>	2.884.873,01
<b>32006 Totale</b>	<b>SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - INVESTIMENTO</b>	4.700.006,00
<b>52903 Totale</b>	<b>PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - CORRENTE</b>	15.580,00